Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma** - **Mercoledì, 20 ottobre 1926** — **Numero 244**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 18 ottobre 1926, per inesattezza della copia trasmessa, nel 12° rigo dell'art. 16, là dove dice: « *di 2ª classe di cui all'art. 38* », deve leggersi: « *di 1ª classe di cui all'art. 33* » come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2055.**

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1738.**

Soppressione della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna del Lazio con sede in Roma e istituzione, in Roma, della Soprintendenza ai monumenti medioevali e moderni del Lazio e della Soprintendenza alle gallerie ed alle opere d'arte medioevali e moderne del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduti i Nostri decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 31 dicembre 1923, n. 3164;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Soprintendenza all'arte medioevale e moderna del Lazio, con sede in Roma, istituita con l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è soppressa.

Art. 2.

Sono istituite in Roma le seguenti Soprintendenze:
1° Soprintendenza ai monumenti medioevali e moderni della provincia di Roma;
2° Soprintendenza alle gallerie ed alle opere d'arte medioevali e moderne della provincia di Roma.

Art. 3.

E' fissato in diciannove il numero dei posti di grado 6° del quadro del personale tecnico e scientifico di gruppo A dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di cui alla tabella 39 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dalla tabella A annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Nella prima applicazione del presente decreto il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di promuovere al grado di soprintendente di 2ª classe, in deroga alla disposizione del 1° comma dell'art. 18 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, uno dei funzionari del grado inferiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 90. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2056.**

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. **1740.**

Modificazione dello statuto della fondazione « Patrimonio scolastico di Lecce ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 ottobre 1925 col quale viene eretta in ente morale la fondazione « Patrimonio scolastico di Lecce » e ne è approvato lo statuto;
Ritenuto che l'art. 2 dello statuto annesso al predetto Nostro decreto 29 ottobre 1925 fu compilato prima che di una parte della provincia di Lecce fosse formata la provincia di Taranto;
Ritenuto che i fondi per la costituzione dell'ente furono raccolti anche dalle scuole del territorio ond'è formata la provincia di Taranto e che per tanto è necessario estendere ai giovani appartenenti a questa l'assistenza che l'ente si propone di svolgere:
Vista la nota in data 9 febbraio 1916 del Regio provveditore agli studi di Bari;
Considerata la necessità di modificare l'art. 2 dello statuto in questione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 dello statuto annesso al R. decreto 29 ottobre 1925 col quale la fondazione « Patrimonio scolastico di Lecce » è eretta in ente morale è modificato nel modo seguente:
« Art. 2. — La Fondazione ha lo scopo di dare incremento all'istruzione e all'educazione, soccorrendo gli alunni poveri delle scuole elementari e medie della provincia di Lecce e della provincia di Taranto mediante sussidi da distribuirsi ogni anno per un terzo agli alunni delle scuole medie e per due terzi agli alunni delle scuole primarie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 92. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2057.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1756.

Inscrizione nel quadro del naviglio da guerra dei rimorchiatori « San Pietro » e « San Vito ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I due rimorchiatori « Lowcen » e « Zeta » da 100 tonnellate con motore a combustione interna, acquistati dalla Compagnia Antivari, Società anonima di Venezia, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra con la data del 26 agosto 1926, assumendo rispettivamente i nomi di « San Pietro » e « San Vito ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 108. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2058.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1757.

Approvazione della convenzione per l'assunzione del servizio della sezione di credito del Monte di pietà di Padova da parte della Cassa di risparmio di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305, che modifica la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, ed il regolamento per la sua applicazione;

Veduta la legge 15 luglio 1888, serie 3ª, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Considerata la urgenza ed assoluta necessità di procedere ad un organico coordinamento della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di pietà di Padova, per il migliore sviluppo dei due enti e nell'interesse delle funzioni di credito che essi compiono;

Veduta la deliberazione 28 giugno 1926 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova, e quella 29 giugno 1926 del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Padova;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione, ratificata dai rispettivi Consigli di amministrazione della Cassa di risparmio e Monte di pietà di Padova in data 28 e 29 giugno 1926, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, composta di n. 7 articoli, con la quale la Cassa di risparmio di Padova rileva ed assume definitivamente l'esercizio della sezione di credito del Monte di pietà di Padova nella sua zona attuale di azione e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria o non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, di titoli e crediti e di quant'altro di spettanza della sezione di credito predetta, mentre ne assume tutte le obbligazioni passive senza eccezione con l'impegno, altresì, di soddisfare pienamente tutti gli obblighi di cui alla convenzione sopra ricordata.

Il trapasso dei beni e di ogni altra attività e passività di cui all'articolo precedente, dalla sezione di credito del Monte di pietà di Padova, alla locale Cassa di risparmio sarà effettuato in esenzione di tasse di registro ed ipotecarie.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 109. — CASATI.

Verbale.

Per invito di S. E. il Ministro per l'economia nazionale, si sono riuniti addì 26 giugno 1926, nel Gabinetto dell'ill.mo signor direttore generale del lavoro, previdenza e credito gr. uff. dott. Ignazio Giordani, assistito dall'ispettore generale gr. uff. dott. G. Nicotra:

Il sig. on. conte ing. cav. gr. cr. Giacomo Miari de' Cumani, presidente della Cassa di risparmio di Padova, assistito dal direttore generale comm. rag. R. Magrini.

Ed i signori: comm. avv. Giuseppe Soster, presidente del Monte di pietà di Padova, ed il prof. dott. cav. Gustavo Zambusi, consigliere d'amministrazione del Monte di pietà di Padova, assistiti dal direttore generale comm. avv. Iacopo Moro.

I convenuti, premesso che è direttiva del Governo nazionale quella di fondere gli istituti dello stesso tipo ed aventi analoghe finalità;

Tenuto presente che in conformità di tale direttiva si ravvisa l'opportunità della fusione della Banca (Sezione credito) del Monte di pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova allo scopo di aumentare la loro già robusta floridezza e di rafforzarne la benefica azione, in modo che l'antico Monte di pietà di Padova (Sezione pegno) sostituisca all'appoggio della sua Sezione credito quello derivante dalla unione dei due Istituti di credito, mentre da al-

tra parte nei riguardi della Cassa di risparmio venga eliminata qualsiasi ragione di duplicazione nell'esercizio del credito, con giovamento reciproco e maggiore utilità per la pubblica economia.

Al fine di concretare il desiderio espresso da S. E. Belluzzo, Ministro per l'economia nazionale e sotto gli alti suoi auspici, i rappresentanti degli istituti sono d'accordo che si possa procedere sulla seguente base:

1° la Cassa di risparmio di Padova rileva ed assume definitivamente la Sezione di credito del Monte di pietà di Padova e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuno eccettuato, giudiziario e non, del Monte di pietà di Padova (Sezione credito), mentre ne assume tutte le obbligazioni passive, senza eccezioni, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale. Lo stato attivo e passivo della Sezione predetta risulterà dalla situazione contabile formata d'accordo tra i due istituti alla data della cessione;

2° il Monte di pietà di Padova, il quale conserva la sua personalità giuridica, avrà un bilancio completamente separato da quello della Cassa di risparmio e sarà amministrato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Padova. Detto Consiglio nomina per la sorveglianza del Monte di pietà una Commissione di cinque membri. Il presidente della Commissione deve essere scelto tra i consiglieri della Cassa di risparmio;

3° la Cassa di risparmio garantisce in perpetuo il finanziamento ed il pareggio della gestione del Monte di pietà per modo che i bisogni della pignorazione siano sempre ed integralmente soddisfatti.

Al fine di consentire al Monte di pietà di accrescere il proprio patrimonio fino a renderlo ed a mantenerlo sufficiente, per importo e reddito, alla gestione del pegno, la Cassa di risparmio, a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si impegna ad accrescere il patrimonio stesso, quale risulterà al 31 dicembre di ogni anno dalla situazione delle attività e passività del Monte dopo dedotte le attività e passività di cui al n. 1 corrispondendo sul medesimo l'interesse in ragione dell'uno per cento annuo sopra l'interesse del più redditizio titolo di debito consolidato dello Stato;

4° la Cassa di risparmio assume, nei termini del proprio regolamento interno, il personale del Monte di pietà (Sezione credito e Sezione pegno) con le rispettive anzianità di servizio e con speciale riguardo ai titoli ed alle condizioni attuali;

5° il direttore generale comm. avv. Iacopo Moro, in considerazione delle sue alte benemerenze, viene nominato direttore generale onorario della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di pietà di Padova, e l'attuale Consiglio d'amministrazione del Monte di pietà si riserva di provvedere nei riguardi economici;

6° il trapasso delle attività e passività di cui al n. 1 sarà chiesto al Regio Governo in esenzione delle relative tasse, come pure sarà chiesto il mantenimento del Monte alla 1ª categoria;

7° l'esecuzione del presente accordo è subordinata all'approvazione dei rispettivi Consigli d'amministrazione, i quali dovranno deliberare entro il corrente mese di giugno 1926.

V.°: *Giordani.*
G. Nicotra.

Giacomo Miari de' Cumani.
Romano Magrini.
Prof. Gustavo Zambusi.
Avv. Giuseppe Soster.
Iacopo Moro.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2059.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1758.

Provvedimenti per la riparazione degli argini golenali danneggiati dalle piene del fiume Po.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti per la riparazione degli argini golenali del fiume Po ed affluenti danneggiati dalla piena del maggio 1926;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 6,000,000 da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per sussidi da concedersi alle Amministrazioni provinciali, comunali, consortili ed istituti pubblici di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusione di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione d'inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti.

Detta somma è prelevata dai tre quarti dell'avanzo dell'esercizio 1925-26 di cui al R. decreto 5 giugno 1926, numero 990.

Art. 2.

La concessione dei sussidi di cui all'art. 1 sarà fatta per lavori da eseguirsi, o in corso di esecuzione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta degli uffici del Genio civile, approvata dall'ispettore di Circolo.

Le domande di concessione dovranno essere presentate agli uffici del Genio civile, corredate della perizia della spesa strettamente necessaria.

Gli argini golenali non potranno essere in massima riparati e ristabiliti se non nelle condizioni preesistenti e, comunque, ad altezza che, caso per caso, verrà stabilita dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

Il sussidio sarà pagato in base a certificato di *nulla osta* dell'ufficio del Genio civile il quale, in relazione al progresso dei lavori, determinerà ciascuna rata nella metà di quella che spetterebbe al sussidiato. L'altra metà sarà corrisposta a lavori ultimati, dopo accertatane la regolare esecuzione dallo stesso ufficio, purchè l'ultimazione sia avvenuta improrogabilmente prima del 31 marzo 1927.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 110. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2060.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1759.

Pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 22 maggio 1924, n. 786, e successive modificazioni, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli uffici amministrativi centrali e i funzionari delegati possono, su richiesta scritta del creditore, disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordinativi su mandati di anticipazione e i buoni su mandati a disposizione, sieno estinti a cura della Banca d'Italia, esercente le sezioni di Regia tesoreria, mediante:

a) accreditamento in conto corrente, a favore della persona del creditore, presso la filiale della Banca d'Italia coesistente alla sezione di Regia tesoreria, sulla quale il mandato è assegnato;

b) accreditamento in conto corrente, presso la detta filiale, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito, designato dal creditore stesso;

c) commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, da spedirsi al medesimo in piego postale assicurato;

d) versamento in conto corrente postale, al nome del creditore.

La richiesta delle operazioni di che alle lettere *a*), *c*) e *d*), può essere diretta anche alla sezione di tesoreria, dopo che il mandato sia stato emesso e sia pervenuto alla medesima.

Le dichiarazioni di commutazione o di accreditamento in conto corrente che sostituiscono la quietanza del creditore, dovranno risultare, sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di tesoreria. In caso di titoli pagabili presso gli uffici postali le dichiarazioni di versamento sono firmate dal capo dell'ufficio e, ove esista, dal controllore.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno emanate le ulteriori norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andrà in vigore dal 1° novembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 120. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2061.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1723.

Modificazione della giurisdizione del Regio consolato a Mukden.

N. 1723. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la giurisdizione consolare del Regio consolato a Mukden viene così modificata: la provincia di Shengking e il distretto speciale di Jehol.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1926.

Numero di pubblicazione 2062.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1727.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Macerata.

N. 1727. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolto il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Macerata, e si nomina Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa stessa il comm. avv. Marino Trombettoni.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1926.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Regie grotte di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, contenente provvedimenti per la gestione autonoma delle Grotte demaniali di Postumia;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri e dagli enti indicati nell'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Regie grotte di Postumia i signori:

1. Spezzotti rag. Luigi, deputato al Parlamento, rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;
2. Marangoni gr. uff. dott. Valerio, direttore generale del demanio e delle tasse, rappresentante del Ministero delle finanze;
3. Gariboldi comm. Italo, colonnello di fanteria, membro della Commissione per la delimitazione dei confini italo-jugoslavi, rappresentante del Ministero della guerra;
4. Oro gr. uff. Michele, direttore generale dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;
5. Gerelli comm. dott. Attilio, segretario generale del Touring Club Italiano.

Art. 2.

Le funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate al deputato rag. Luigi Spezzotti.

Art. 3.

Le indennità spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione, al segretario ed ai sindaci, saranno pagate sui fondi della gestione autonoma delle Regie grotte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 agosto 1926.
Scioglimento del Consiglio comunale di Sortino (Siracusa).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sortino, in provincia di Siracusa.

MAESTA',

L'accentuarsi dei contrasti e degli antagonismi, di carattere prevalentemente personale, fra la fazione che ha in mano il potere municipale ed i gruppi di opposizione locale, ha determinato nel comune di Sortino una situazione di grave disagio, che, mentre ha avuto profonde ripercussioni nella popolazione, nella quale ha suscitato vivaci risentimenti e rancori, ha provocato le dimissioni di alcuni consiglieri ed assessori.

Nelle cennate condizioni, che hanno prossochè paralizzato il funzionamento della amministrazione, riuscita vana ogni azione diretta a pacificare gli animi e ad assicurare la soluzione di importanti problemi cittadini, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sortino, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. dott. Giovanni Missale è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1926.
Norme per l'assegnazione di compensi ed indennità ai funzionari dello Stato ed ai privati professionisti chiamati a dirigere od eseguire indagini geologiche o lavorazioni di ricerche minerarie nel territorio del Regno e nelle Colonie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, contenente disposizioni in materia di combustibili liquidi, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, che autorizza il Ministero dell'economia nazionale a fare ricerche di minerali in Italia e nelle Colonie avvalendosi delle facoltà accordate col succitato decreto-legge;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1926, che istituisce una Commissione col compito di dare direttive e pareri sulle indagini geologiche e sui programmi di ricerche, per l'accertamento e la coltivazione dei giacimenti di minerali in genere, e di quelli petroliferi in particolare;

Decreta:

Art. 1.

I funzionari dello Stato chiamati a dirigere od eseguire indagini geologiche o lavorazioni di ricerche minerarie nel territorio del Regno, a termini dell'art. 3 del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, e del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, o che comunque siano chiamati a dare prestazioni di carattere permanente, interessanti l'applicazione dei decreti medesimi sempre nel territorio del Regno, godranno di un compenso mensile nella misura seguente:

se di grado 5° e 6° . . . . . L. 800
se di grado 7°, 8° e 9° . . . . . » 600
se di grado 10° e minore . . . . » 400

Qualora i detti funzionari debbano recarsi o permanere fuori della abituale residenza godranno, inoltre, delle indennità di missione e dei rimborsi, a norma delle disposizioni vigenti, e del rimborso, in base alle documentazioni da produrre, delle spese effettivamente sostenute per mezzi locali di trasporto, per guide, per portatori e simili.

Art. 2.

Ogni qualvolta le prestazioni debbano essere date in Colonia ai compensi stabiliti nell'art. 1 è aggiunta una diaria, da determinarsi, col decreto del Ministro per l'economia

nazionale che affida l'incarico, nella misura maggiore, dalla metà al doppio di quella corrispondente al compenso stabilito con l'art. 1 medesimo.

Art. 3.

Le persone estranee all'Amministrazione di Stato, che siano chiamate ad esercitare le funzioni di cui ai precedenti articoli, godranno di un trattamento che sarà, volta a volta, fissato con decreto del Ministero dell'economia nazionale, tenuto conto della natura dell'incarico e della qualità della persona, sentito il Ministero delle finanze.

Qualora debbano recarsi o permanere fuori della abituale residenza godranno, inoltre, della indennità di missione da determinarsi, pure, dal Ministro per l'economia nazionale, in misura non inferiore di L. 50 nè maggiore di L. 70 giornaliere e dei rimborsi a norma del precedente art. 1.

Art. 4.

Ai componenti della Commissione tecnica, istituita col decreto Ministeriale 12 luglio 1926, oltre le indennità di trasferta nella misura di L. 70 giornaliere e ai rimborsi, previsti dalle disposizioni vigenti, è assegnato, eccezione fatta dei componenti chiamati per ragioni di carica, un compenso di L. 50, per ogni giorno di seduta della Commissione se estranei all'Amministrazione, e di L. 25 se funzionari dello Stato.

Quando debba essere compiuta taluna indagine geologica o visitata taluna lavorazione mineraria, ai componenti della Commissione suddetta oltre le indennità di missione, saranno corrisposte le diarie seguenti:

a) nella misura della metà della diaria di missione per gli estranei all'Amministrazione;

b) per i funzionari:

di grado 5° e 6° nella misura di . .	L. 30	giornaliere
di grado 7°, 8° e 9° nella misura di .	» 25	»
di grado 10° e minore nella misura di	» 15	»

Art. 5.

Le spese di cui al presente decreto graveranno sul capitolo 200 dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi venturi.

Roma, addì 24 settembre 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.

Costituzione della Deputazione per la borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'articolo 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio ed industria di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a costituire la Deputazione per la borsa dei valori di Bologna per l'anno corrente, i signori:

Maccaferri cav. Gaetano, quale delegato governativo;

Zanella comm. Augusto, per l'Istituto di emissione;

Reina cav. Giuseppe, Magni cav. Arminio e Masetti commendator ing. Enrico, designati dalla Camera di commercio ed industria.

Art. 2.

Sono altresì nominati a deputati supplenti, su proposta della Camera di commercio, i signori: Martini cav. dott. Vittorio e Poli cav. rag. Giuseppe.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Gonzaga e di Soresina.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il R. decreto 1° luglio 1926, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Gonzaga e nominato Commissario straordinario il sig. cav. avv. Roberto Panzani il quale si è insediato il 7 luglio successivo;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che per disposizione di massima è sospesa la convocazione dei collegi elettorali amministrativi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gonzaga è prorogato di tre mesi.

Mantova, addì 5 ottobre 1926.

Il Prefetto: PODESTÀ LUCCIARDI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il R. decreto 17 giugno 1926, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Soresina;

Veduta la nota in data 4 ottobre 1926 del Regio commissario;

Ritenuto che a tutto oggi permangono ancora molte delle cause che determinarono lo scioglimento di quell'Amministrazione e che d'altra parte è in corso il provvedimento che estende a tutti i Comuni l'istituto del podestà;

Ritenuto perciò che la ricostituzione dell'Amministrazione sarebbe allo stato dei fatti prematura;

Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione dell'Amministrazione comunale di Soresina è prorogato di altri tre mesi.

Cremona, addì 13 ottobre 1926.

Il Prefetto: Rossi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Il giorno 16 ottobre 1926 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923; protocollo addizionale firmato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 22 marzo 1926 e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria.

Tale atto è stato approvato con R. decreto-legge in data 7 ottobre 1926, n. 1717 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1926, n. 240).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 — Data della ricevuta: 20 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Stefani don Egisto fu Anacleto per conto della Chiesa di S. Cristoforo, in Castiglione del Lago — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 7 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro novennali.

Si notifica che nel giorno di venerdì 5 novembre 1926, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in via Goito n. 1, in Roma, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro novennali creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, e col R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 18 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 18 ottobre 1926

Francia	70.46	New York	24.425
Svizzera	472 —	Dollaro Canadese	24.51
Londra	118.527	Oro	471.29
Olanda	9.77	Belgrado	43.25
Spagna	368.25	Budapest (pengő)	0.0344
Belgio	68.30	Albania (Franco oro)	470 —
Berlino (Marco oro)	5.815	Norvegia	5.83
Vienna (Schillinge)	3.46	Polonia (Sloty)	—
Praga	73 —	Rendita 3,50 %	67.075
Romania	11.50	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	125.925	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	22.57	Consolidato 5 %	87.30
Peso Argentino carta	9.93	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.10

Media dei cambi e delle rendite del 19 ottobre 1926.

Francia	69.03	New York	23.543
Svizzera	456.65	Dollaro Canadese	23.47
Londra	114.512	Oro	454.37
Olanda	9.45	Belgrado	41.50
Spagna	356.37	Budapest (pengö)	0.0320
Belgio	67 —	Albania (Franco oro)	453 —
Berlino (Marco oro)	5.506	Norvegia	5.75
Vienna (Schillinge)	3.31	Polonia (Sloty)	—
Praga	70.25	Rendita 3,50 %	66.95
Romania	12 —	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	120.40	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	21.95	Consolidato 5 %	87.10
Peso Argentino carta	9.66	Obbligazioni Venezie 3 50 %	67 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 1° ottobre 1926 in Siracusa, Albergo Villa Politi, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica.

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 11 ottobre 1926, in Selva di Fasano, provincia di Bari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 11 ottobre 1926, in Biteccio, provincia di Firenze, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 12 ottobre 1926, in Sorbolo, provincia di Parma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.